

**Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 16/2016 del 18 gennaio 2016,
Presidente: Furlani, Estensore: Maggipinto**

PUBBLICITÀ – Mezzo contenente pluralità di messaggi – Diversità aziende – Calcolo dell'imposta – In relazione alla superficie dei singoli messaggi – Illegittimità avviso di accertamento – Sussiste. Per mezzo pubblicitario deve intendersi qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero quella di migliorare l'immagine aziendale; ne deriva una stretta colleganza tra il messaggio pubblicitario e l'azienda cui essa si riferisce, sicché, qualora su di un impianto pubblicitario, cioè a dire sul supporto materiale di variabile superficie, vi siano più messaggi pubblicitari riferibili a diverse aziende, lo scopo pubblicitario va ricondotto alle diverse aziende cui il messaggio si riferisce. Per l'effetto, le aziende che hanno promosso la pubblicità sono chiamate a pagare il tributo riferibile alla superficie relativa alla "loro" pubblicità, ed il calcolo dell'imposta deve essere operato in relazione alla superficie dei singoli messaggi pubblicitari riferibili alle diverse aziende contenuti nello stesso impianto pubblicitario.